


Pubblicato il 27/05/2024

N. 10646/2024 REG.PROV.COLL.
N. 05789/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5789 del 2019, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

rappresentati e difesi dagli avvocati Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l'avvocato _____, con studio in _____, via _____ ;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- della circolare del MIUR prot. 422 del 18 marzo 2019;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 30 luglio 2019:

per l'annullamento

- dei decreti con i quali gli uffici scolastici regionali per il Lazio, la Lombardia, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Toscana e il Veneto hanno confermato, per l'anno scolastico 2019/2020, la consistenza dell'organico di diritto dei posti di sostegno didattico del precedente anno scolastico 2018/2019;

- dei decreti degli ambiti territoriali provinciali di Agrigento, Alessandria, Arezzo, Asti, Bari, Belluno, Bergamo, Biella, Brescia, Brindisi, Caltanissetta, Catania, Como, Cremona, Cuneo, Enna, Firenze, Foggia, Frosinone, Grosseto, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Mantova, Massa-Carrara, Messina, Milano, Novara, Padova, Palermo, Pavia, Pisa, Pistoia, Prato, Ragusa, Rieti, Roma, Rovigo, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Torino, Trapani, Treviso, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vicenza e Viterbo con cui è stata confermata, per l'anno scolastico 2019/2020, la consistenza dell'organico di diritto dei posti di sostegno didattico del precedente anno scolastico 2018/2019;

per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati dai ricorrenti il 28 ottobre 2019:

per l'annullamento

- del provvedimento degli Uffici Scolastici Regionali per il Lazio, la Lombardia, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Toscana e il Veneto con cui è stato attivato, nell'anno scolastico 2019/20, un numero di posti di sostegno "in deroga" inferiore rispetto al reale incremento del numero degli alunni disabili;

- dei Decreti degli Ambiti Territoriali di Agrigento, Alessandria, Arezzo, Asti, Bari,

Belluno, Bergamo, Brescia, Brindisi, Caltanissetta - Enna, Catania, Cuneo, Firenze, Foggia, Grosseto, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Mantova, Massa Carrara, Messina, Milano, Monza e Brianza, Novara, Padova, Palermo, Pisa, Pistoia, Prato, Rovigo, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Torino, Trapani, Treviso, Varese, Venezia, Verona, Vicenza e Viterbo con cui sono stati previsti i posti di sostegno “in deroga” nell’anno scolastico 2019/2020;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visto l'art. 87, comma 4-*bis*, cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 17 maggio 2024 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale:

Considerato:

- che con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti i ricorrenti (docenti precari specializzati nelle attività didattiche di sostegno agli alunni disabili inseriti nelle graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato) hanno impugnato la circolare del MIUR prot. 422 del 18 marzo 2019, unitamente ai singoli atti applicativi, con cui, nell’impartire le istruzioni operative in ordine alle nuove dotazioni di organico del personale docente per l’anno scolastico 2019/2020, è stato disposto che deve restare invariato il contingente dei posti di sostegno;
- che con la sentenza numero 7 gennaio 2019 n. 149 questo Tribunale ha sancito che l’individuazione dei posti in organico deve essere correlata all’attuale fabbisogno di insegnanti di sostegno;
- che il Ministero intimato si è costituito in giudizio con una mera comparsa di stile e non ha neppure depositato in giudizio la circolare impugnata e i documenti sulla base dei quali ha ritenuto che dovesse restare «*invariato per questo anno il numero dei posti di potenziamento relativo all’anno precedente (48.812 posti), nonché il*

contingente dei posti di sostegno (100.080) - comprensivo del relativo potenziamento».

Ritenuto, pertanto, necessario, ai fini del decidere, che, in accoglimento dell'istanza istruttoria formulata dai ricorrenti, il Ministero intimato depositi in giudizio, entro 40 giorni dalla pubblicazione o comunicazione della presente ordinanza, la documentazione comprovante:

- a) il numero complessivo di alunni disabili che, nell'ultimo quinquennio rispetto alla data di adozione della gravata ordinanza, hanno frequentato la scuola pubblica, suddivisi per Regione e con separata indicazione degli alunni con disabilità grave;
- b) il numero insegnanti di sostegno assunti, nell'ultimo quinquennio rispetto alla data di adozione della gravata ordinanza e in assenza di ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente, con contratti a termine efficaci sino al 30 giugno o al 31 agosto;
- c) il numero dei ricorsi presentati negli ultimi cinque anni rispetto alla data di adozione della gravata ordinanza per la corretta attribuzione delle ore di sostegno didattico, anch'essi suddivisi per Regione;

Ritenuto di fissare la trattazione del merito del ricorso all'udienza straordinaria di smaltimento del 15 novembre 2024.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa l'udienza di discussione del merito alla data del 15 novembre 2024

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 maggio 2024 svoltasi da remoto *ex art. 87 comma 4-bis* cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Silvio Giancaspro, Primo Referendario

Luca Pavia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Luca Pavia

IL PRESIDENTE

Rita Tricarico

IL SEGRETARIO